

L'Anci contesta l'alt ai comuni nella tenuta degli elenchi

# Biotestamento ok

## Legittimo se vale come atto notorio

DI FRANCESCO CERISANO

**C**ontinua la querelle tra comuni e governo sul testamento biologico. La circolare, firmata congiuntamente dai ministri dell'interno, del lavoro e della salute (si veda *ItaliaOggi* del 20/11/2010), ha solo apparentemente chiuso le porte alla possibilità per i comuni di istituire e tenere appositi registri. Perché se è vero che la materia del «fine vita» attiene alle competenze del legislatore statale, è altrettanto vero che non vengono meno «i presupposti della legittimità dell'istituzione e tenuta di tali registri». Così l'Anci, in una nota sul proprio sito internet, replica all'alt imposto da Maroni, Sacconi e Fazio che erano arrivati addirittura a minacciare una responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori locali inadempienti. La circolare aveva definito «esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale» l'iniziativa di circa 70 comuni (tra cui Roma, Pisa, Firenze, Torino, Genova, Vicenza, Lecco e La Spezia) che si sono portati avanti sul biotestamento istituendo appositi registri «destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di

volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o rifiutare nelle situazioni in cui perda la capacità di esprimere una propria volontà». In assenza di una legge in materia, i comuni si sono mossi, come spesso accade, in ordine sparso. In alcuni elenchi sono state raccolte le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione, del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio, fiduciario, altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. In altri casi i registri incriminati hanno raccolto oltre a queste dichiarazioni anche il testamento biologico, sigillato in busta chiusa, per l'eventuale consegna a soggetto legittimato (medico, fiduciario ecc.). In altri casi ancora sono stati anche predisposti modelli di dichiarazioni anticipate. Ora, secondo i comuni, mentre per queste due ultime fattispecie si può ritenere che, «in assenza di una specifica nor-

mativa, si configuri un'attività in possibile contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali tutela della salute, della privacy e della famiglia», nel primo caso l'istituzione dei registri può essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative del comune riguardanti «la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità» (art. 13, comma 1, del Tuel). Ragion per cui, in assenza di specifiche previsioni legislative si può «condurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà».

Via libera, dunque, secondo l'Associazione dei comuni, all'istituzione degli elenchi a condizione che questi si limitino esclusivamente a dare notizia che tali dichiarazioni sono state rese, «potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del dpr n. 450 del 2000 in materia di atti notori».

